

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE DI PERSONALE A TEMPO PARZIALE  
PERSONALE DIPENDENTE AREA VIGILANZA**

**L'anno Duemila..... Il Giorno ..... del mese di .....**

**TRA**

Il Comune di Castelli, rappresentato in questo atto dal ..... in  
esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**E**

Il Comune di Colledara, rappresentato in questo atto dal ....., in esecuzione della  
deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**PREMESSO**

-che il Sindaco del Comune di Castelli, con nota n. 2321 del 20.06.2018 ha chiesto al Comune di Colledara la disponibilità all'utilizzo del personale dipendente dell'Area Vigilanza, per 15 ore settimanali al fine di supplire all'assenza di proprio personale in forza presso l'Ufficio di Polizia locale;

- che il Comune di Colledara si è reso disponibile all'utilizzo del proprio personale dipendente da parte del Comune di Castelli per un numero complessivo di quindici ore (15) ore settimanali previo assenso dei dipendenti stessi.

- che lo schema della presente convenzione è stata approvata dai due Comuni con deliberazione di Giunta Comunale n..... del .....per quanto riguarda il Comune di Castelli e con deliberazione di Giunta comunale n ..... del ..... per quanto riguarda il Comune di Colledara;

- che i dipendenti, con la sottoscrizione del presente atto, confermano e rilasciano la propria disponibilità a svolgere il servizio presso il Comune di Castelli, secondo le condizioni e modalità indicate nella presente convenzione.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART.1 Oggetto e finalità**

La convenzione ha per oggetto l'utilizzazione da parte del Comune di Castelli, dei dipendenti del Comune di Colledara, Franco Polisini, Responsabile dell'Area Vigilanza, Cat. D e Mauro Pomponi, agente di Polizia Municipale, Cat. C,

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali delle Amministrazioni stipulanti, altorché conseguire un'economica gestione delle risorse.

**ART.2 Durata**

La presente convenzione avrà decorrenza dal giorno della sottoscrizione per mesi tre (3), salvo proroga automatica.

**ART.3 Tempo di lavoro**

I dipendenti presteranno presso il Comune di Castelli un tempo di lavoro pari a complessive 15 ore settimanali.

Il Responsabile Franco Polisini,, categoria D, dichiaratosi disponibile, presterà, nell'ambito del proprio debito orario contrattuale, n. 33 ore settimanali presso il Comune di Colledara e n. 3 ore

presso il Comune di Castelli secondo un'articolazione che sarà stabilita dai legali rappresentanti degli Enti, previo consenso del lavoratore.

Il dipendente Mauro Pomponi, categoria C, dichiaratosi disponibile, presterà, nell'ambito del proprio debito orario contrattuale, n. 22 ore settimanali presso il Comune di Colledara e n. 12 ore presso il Comune di Castelli secondo un'articolazione che sarà stabilita dai legali rappresentanti degli Enti, previo consenso del lavoratore. La prestazione dovrà essere effettuata sulla base dell'organizzazione dell'orario di lavoro dei due enti, al fine di consentire il coordinamento di funzioni, il raccordo con l'attività degli altri dipendenti dei Comuni medesimi ed il buon funzionamento dell'attività di entrambi Enti interessati.

#### **ART.4 Gestione del personale convenzionato**

La titolarità del rapporto è conservata presso il Comune di Colledara, a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio (assenze per malattia, permessi, congedi, aspettative), con l'obbligo comunque di concertazione con il Comune di Castelli, verificate le esigenze di entrambi gli Enti e sentito l'interessato.

#### **ART.5 Rimborso spese**

Ai dipendenti sarà riconosciuto il rimborso delle spese per l'accesso alla sede convenzionata di Castelli. Tali spese saranno corrisposte direttamente all'interessato, previa presentazione di apposito rendiconto e/o dichiarazione sostitutiva dal Comune di Castelli.

#### **ART.6 Rapporti finanziari tra gli Enti**

I rapporti finanziari tra i Comuni sono ispirati ai principi della equa ripartizione degli oneri. Pertanto la spesa relativa al trattamento economico del dipendente convenzionato sarà ripartita in rapporto diretto al servizio prestato presso ciascun Comune;

Il Comune di Castelli corrisponderà quanto dovuto al Comune di Colledara su richiesta di quest'ultimo Comune e sulla base di apposito rendiconto.

#### **ART. 7 Verifiche inerenti la convenzione**

Eventuali problematiche inerenti la gestione della Convenzione verranno esaminate mediante apposite consultazioni tra gli Enti.

#### **ART. 8 Cause di scioglimento**

La presente convenzione potrà essere risolta, prima della scadenza del termine fissato, in qualunque momento, con un preavviso di 30 giorni mediante atti deliberativi dell'organo esecutivo adottati dalle Amministrazioni comunali.

#### **ART. 9 Disposizioni generali e finali**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti Locali. In particolare, i due Enti si impegnano ad applicare le prescrizioni stabilite dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in ragione dell'impegno lavorativo del funzionario presso i due Enti.

#### **ART. 10 REGISTRAZIONE**

La presente convenzione, redatta in triplice originale, sarà registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI CASTELLI

PER IL COMUNE DI COLLEDARA

I DIPENDENTI

.....

.....